

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia sulla regolamentazione dell'autotrasporto internazionale detta le norme necessarie per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due paesi. L'Accordo prevede che i trasporti di viaggiatori effettuati con autobus su un determinato itinerario, secondo orari e tariffe prestabiliti, siano soggetti ad autorizzazione non cedibile. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti delle parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali, salvo diverse intese tra le autorità. L'Accordo assoggetta al regime dell'autorizzazione anche i trasporti di destinazione di cose sia per conto proprio sia per conto terzi, tranne i trasporti funebri, i trasporti di materiale espositivo, i trasporti postali ed altre eccezioni. Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da un'apposita commissione, istituita per ga-

rantire l'efficacia dell'accordo e che si riunirà alternativamente in Estonia e in Italia. La commissione dovrà inoltre esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando le modalità di esecuzione dei servizi stessi; dovrà stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori e dovrà risolvere i problemi che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione dell'Accordo. L'Accordo stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel paese in cui il trasporto viene effettuato.

Naturalmente tale accordo favorisce i rapporti commerciali tra i due paesi contraenti ma comporta un onere per la costituzione della commissione: nell'ipotesi di una missione ogni due anni in Estonia di tre funzionari italiani e un interprete, per la durata di quattro giorni la cifra è di lire 17.506.000.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

5 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

